




Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 1458 e abb.

**Disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne
vittime di violenza di genere e domestica**

(Nuovo testo unificato)

N. 93 – 30 maggio 2022



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 1458 e abb.

Disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne
vittime di violenza di genere e domestica

(Nuovo testo unificato)

N. 93 – 30 maggio 2022

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA	- 3 -
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI.....	- 3 -
ARTICOLI 1-2.....	- 3 -
FINALITÀ E MODIFICHE ALLA L. 68/1999.....	- 3 -
ARTICOLO 3	- 4 -
SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER L'ASSUNZIONE DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA.....	- 4 -
ARTICOLO 3-BIS	- 6 -
REGIME DI VANTAGGIO FISCALE.....	- 6 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	1458 e abb.
Titolo:	Disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e domestica
Iniziativa:	parlamentare
Iter al Senato	no
Relazione tecnica (RT):	assente
Relatrice per la	Ciprini
Commissione di merito:	
Gruppo:	M5S
Commissione competente:	XI (Lavoro)

PREMESSA

Il progetto di legge, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e domestica.

È oggetto della presente Nota il nuovo testo unificato delle proposte di legge AC 1458, AC 1791, AC 1891, AC 2816, AC 3404 e AC 3483 della proposta, risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente e trasmesso dalla Commissione di merito (XI Lavoro) alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'espressione del rispettivo parere (seduta del 10 maggio 2022).

Il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano, di seguito, le norme che presentano profili di carattere finanziario.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLI 1-2

Finalità e modifiche alla L. 68/1999

Normativa vigente. L'articolo 18, comma 2, della L. 68/1999 attribuisce agli orfani e ai coniugi superstiti di soggetti deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché ai coniugi e ai figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di 50 dipendenti, pari a un punto percentuale. La predetta quota è pari ad un'unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da 51 a 150 dipendenti.

Le norme dichiarano che il provvedimento è volto a favorire l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e domestica, beneficiarie di interventi di protezione (articolo 1).

Viene altresì modificato l'articolo 18, comma 2, della L. 68/1999, prevedendo che anche le donne vittime di violenza siano ricomprese nell'ambito della quota di riserva obbligatoria sul numero degli occupati dai datori di lavoro pubblici e privati con oltre 50 dipendenti. I centri per l'impiego adottano le opportune misure di protezione al fine di garantire la riservatezza dei dati relative alle donne vittime di violenza (articolo 2).

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare per quanto riguarda l'inserimento delle donne vittime di violenza nella quota di riserva obbligatoria sul numero degli occupati dai datori di lavoro pubblici e privati con oltre 50 dipendenti, dal momento che la disciplina non incide sul numero dei soggetti tutelati bensì sulla composizione della relativa platea. Per quanto riguarda gli adempimenti che la norma pone a carico dei Centri per l'impiego, strutture coordinate dalle regioni, appare utile acquisire dati ed elementi di valutazione volti a confermare che gli stessi possano essere svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 3

Sgravio contributivo per l'assunzione di donne vittime di violenza

Normativa vigente. L'articolo 1, comma 220, della L. 205/2017 ha attribuito alle cooperative sociali, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, decorrenti dal 1° gennaio 2018 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2018, delle donne vittime di violenza di genere, per un periodo massimo di 36 mesi, un contributo entro il limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 a titolo di sgravio delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute relativamente alle suddette lavoratrici assunte. Con decreto interministeriale sono stabiliti i criteri di assegnazione e di ripartizione delle risorse di cui al periodo precedente. Il contributo di cui al presente comma è attribuito anche, per un periodo massimo di 12 mesi ed entro il limite di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021.

Le norme prevedono che lo sgravio contributivo, di cui all'articolo 1, comma 220, della L. 205/2017, si applichi, per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite di spesa di 2,5 milioni

di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, a tutti i datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, donne vittime di violenza di genere e domestica (comma 1).

Con decreto interministeriale sono stabilite le modalità di attuazione delle suddette disposizioni, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa ivi previsto (comma 2). Ai relativi oneri, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per esigenze indifferibili (comma 3).

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che lo sgravio contributivo in esame opera nell'ambito di specifici limiti di spesa annua e che il decreto attuativo dovrà assicurare il rispetto di detti limiti: in proposito non si formulano dunque osservazioni nel presupposto dell'idoneità di tale provvedimento a garantire il rispetto dei limiti di finanziamento prefissati.

In ogni caso, tenuto conto della finalità della misura, appare utile acquisire dati ed elementi di valutazione (numerosità della platea, retribuzione media, aliquota media contributiva e fiscale applicata) volti a verificare la congruità degli stanziamenti previsti rispetto alla platea dei soggetti potenzialmente interessati: a tal fine i dati forniti potrebbero anche basarsi sull'importo finanziario registrato in relazione alle agevolazioni già introdotte e che ora vengono rese permanenti.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 3 dell'articolo 3 provvede agli oneri derivanti dall'applicazione, per un periodo massimo di trentasei mesi e nel limite di spesa di 2,5 milioni di euro per il 2022 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, dello sgravio contributivo previsto dall'articolo 1, comma 220, della legge n. 205 del 2017¹ ai datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, donne vittime di violenza di genere o domestica, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 (capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze),

¹ La citata disposizione ha previsto che alle cooperative sociali, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, decorrenti dal 1° gennaio 2018 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2018, delle donne vittime di violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio, è attribuito, per un periodo massimo di trentasei mesi, un contributo entro il limite di spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 a titolo di sgravio delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute relativamente alle suddette lavoratrici assunte.

che reca uno stanziamento di circa 176 milioni di euro per l'anno 2022, 302 milioni di euro per l'anno 2023 e 387 milioni di euro per l'anno 2024.

Al riguardo appare opportuno che il Governo confermi la disponibilità delle risorse del citato Fondo e che il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle medesime risorse.

ARTICOLO 3-bis

Regime di vantaggio fiscale

La norma reca un regime fiscale agevolato a favore delle donne vittime di violenza. In particolare, si prevede che alle donne vittime di violenza di genere e domestica, lavoratrici autonome, che riavviano l'attività lavorativa sospesa a seguito della violenza subita, si applichi per cinque anni sui redditi da lavoro, previa opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi, un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, con aliquota al dieci per cento. Inoltre, ai medesimi soggetti che avviano un'attività lavorativa o riavviano l'attività lavorativa sospesa a seguito della violenza subita, è concessa un'agevolazione del dieci per cento sul coefficiente di redditività individuato in base ai codici Ateco.

All'onere, "quantificato in" 5 milioni di euro per l'anno 2022 e in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'interno e il Ministro per le pari opportunità, sono stabilite le modalità di attuazione della norma in esame.

In merito ai profili di quantificazione, andrebbero forniti i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione dell'onere ascritto alla norma. In particolare, appare necessario che siano forniti gli elementi informativi riguardanti il numero di soggetti potenzialmente interessati, le aliquote e le ipotesi effettuate ai fini della determinazione del minor gettito derivante dall'applicazione della norma in esame.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 2 dell'articolo 3-bis provvede all'onere di cui al comma 1 del medesimo articolo 3-bis, relativo all'applicazione di un regime di vantaggio fiscale in favore delle lavoratrici autonome vittime di violenza di genere

e domestica che riavviano l'attività lavorativa sospesa a seguito della violenza subita, quantificato in 5 milioni di euro per il 2022 e in 10 milioni di euro a decorrere dal 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 (capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze), che reca uno stanziamento di circa 522 milioni di euro per il 2022, 457 milioni di euro per il 2023 e 378 milioni di euro per il 2024.

Al riguardo si evidenzia preliminarmente che, da un punto di vista meramente formale, andrebbe precisato il carattere annuo dell'onere previsto a regime, con decorrenza dal 2023, dal comma 2 dell'articolo 3-*bis*.

Appare, inoltre, opportuno che il Governo confermi la disponibilità delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica e che il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle medesime risorse. Andrebbe infine valutata l'opportunità di configurare l'onere di cui al comma 1 in termini di minori entrate, invece che di maggiori spese, essendo lo stesso riferito ad una perdita di gettito erariale. In tal senso appare, altresì, opportuno che il Governo chiarisca se le minori entrate necessarie per dare attuazione al descritto regime di vantaggio fiscale possano essere contenute entro un determinato limite. In tal caso, al comma 2, sarebbe opportuno indicare le minori entrate come "pari a" piuttosto che fare riferimento a un onere "quantificato in", come attualmente previsto nel testo. Qualora invece non fosse possibile determinare con certezza le minori entrate derivanti dall'attuazione del predetto regime di vantaggio fiscale, al comma 2, le minori entrate andrebbero indicate come "valutate in".